



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 21/10/2021

FATTO

Parte istante rappresenta di essere titolare di n. 1 BPF n. 000082 sottoscritto in data 19.04.1990, appartenente alla serie Q/P, del valore nominale di £100.000. In merito, evidenzia che: la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986); la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986; con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto. Chiede il ricalcolo degli interessi secondo l'originario regolamento pattizio, pari alla differenza fra quanto liquidato dall'intermediario e quanto spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili.

L'intermediario eccepisce in via preliminare l'incompetenza dell'ABF tanto *ratione materiae* quanto *ratione temporis* chiedendo - rispettivamente - di dichiarare l'*inammissibilità* del ricorso (perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario) e l'*irricevibilità* (perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009). Nel merito, eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi: i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;



il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q; in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore; l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato; qualora si volesse aderire ipoteticamente alla tesi del ricorrente dell'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie "Q"), tale tesi sarebbe altrettanto infondata in diritto alla luce di quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 1986 il quale stabilisce testualmente che «*Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q». Per i buoni della serie «P» emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data*», per cui anche ai Buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche con riferimento al periodo compreso tra il 21°anno e il 31 dicembre del 30° anno.

DIRITTO

Il Collegio disattende anzitutto le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente. Quanto alla prima, questo Arbitro ha già avuto a più riprese occasione di ribadire la propria competenza *ratione materiae* rispetto a controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. in coerenza con un dato normativo sufficientemente univoco: non solo infatti ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128-bis TUB, ma le stesse Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), riaffermano che Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire all'ABF e a uniformarsi a quanto previsto dalla richiamata delibera del C.I.C.R. D'altro canto, la «raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti» è espressamente qualificata come «risparmio postale» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b), del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da Poste Italiane S.p.a. Dopo aver stabilito in termini generali che «nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 chiarisce ulteriormente che «il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili» (art. 2, 6° comma). Al quadro normativo appena delineato – cui consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F. effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB – si affiancano le considerazioni intorno alla natura del prodotto BPF. Come segnalato dal Collegio di Coordinamento, non ha pregio il



richiamo, sovente speso nelle difese dell'intermediario, alla Sez. I, par. 4 delle Disposizioni di Banca d'Italia del 18.6.2009, che - al pari dell'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 - sottrae al novero delle controversie sottoponibili all'ABF quelle attinenti al "collocamento di prodotti finanziari"; e ciò per la semplice ma decisiva ragione che i BPF, per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati, sfuggono a una qualificazione in termini di "strumenti finanziari" e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" (Coll. Coord. n. 5673/2013).

Quanto alla eccezione di incompetenza *ratione temporis* dell'ABF - che la resistente ancora al dettato delle Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) secondo cui «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» - ci si può utilmente giovare del criterio ormai ampiamente collaudato dai Collegi territoriali secondo il quale, nei rapporti di durata, occorre distinguere a seconda che la controversia abbia per oggetto la fase di formazione del consenso ovvero vizi genetici del rapporto giuridico (e allora rileva la data della sua costituzione) o piuttosto momenti esecutivi ovvero l'interpretazione degli effetti del contratto (e allora rileva la data della "contestazione"). Trasportato sul terreno che ora ci interessa, detto criterio dovrà specificarsi in relazione alla valenza delle indicazioni riscontrabili sul retro dei BPF in esame: ove le stesse concorrano a definire il contenuto del rapporto, e il Collegio sia chiamato a pronunciarsi sulla (persistente o esaurita) efficacia del contratto, conterà la data in cui è insorta la controversia; ove invece non concorrano al regolamento negoziale, rilevando solo quale fonte autonoma di responsabilità del loro autore per avere fuorviato il risparmiatore, si dovrà retrocedere all'epoca della sottoscrizione, con la conseguenza che resterebbe esclusa la competenza dell'ABF (Coll. Coord. n. 5673/2013). Nel caso di specie, attenendo la materia del contendere non già ad un vizio genetico del rapporto ma agli effetti finali di questo, ai fini della affermazione della competenza di questo Arbitro deve farsi esclusivo riferimento alla data di scadenza dei BPF, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.

Il ricorso può essere dunque deciso nel merito.

Parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo degli stessi, che riportano le condizioni previste relativamente alla serie "Q/P", con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° anno ed il 31 dicembre del 30° anno.

Al riguardo si richiama la decisione n. 6142 del 3.4.2020 del Collegio di Coordinamento, secondo cui, in generale, "nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli". In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato: "Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti ... Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

Orbene, nel caso di specie, mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo. La domanda di parte ricorrente appare dunque fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

MARIA ROSARIA MAUGERI